Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 85 del 10 aprile 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 aprile 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 87/L

LEGGE 18 marzo 2008, n. **65.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sugli studi della lingua italiana nella Federazione russa e della lingua russa nella Repubblica italiana, fatto a Roma il 5 novembre 2003.

LEGGE 18 marzo 2008, n. **66.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, fatto a New Delhi il 12 luglio 2004.

LEGGE 18 marzo 2008, n. **67.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras, fatto a Tegucigalpa il 7 maggio 2004.

LEGGE 18 marzo 2008, n. **68.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 16 ottobre 2006.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 marzo 2008, n. **65.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sugli studi della lingua italiana nella Federazione russa e della lingua russa nella Repubblica italiana, fatto a Roma il 5 novembre 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sugli studi della lingua italiana nella Federazione russa e della lingua russa nella Repubblica italiana, fatto a Roma il 5 novembre 2003.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 247.145 per l'anno 2007, di euro 219.845 per l'anno 2008 e di euro 281.105 a decorre dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 2008

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MARINI

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI

ACCORDO

tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa sugli studi della lingua italiana nella Federazione Russa e della lingua russa nella Repubblica Italiana

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, di seguito denominati "le Parti",

riferendosi all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione, firmato il 10 febbraio 1998 a Roma,

tenendo conto delle antiche tradizioni storiche della collaborazione culturale esistenti tra l'Italia e la Russia,

con la volontà di rafforzare e sviluppare ulteriormente i legami culturali e scientifici bilaterali, la reciproca comprensione ed i rapporti di amicizia esistenti fra i due Paesi ed i due popoli,

esprimendo il desiderio dell'ulteriore allargamento della cooperazione nel campo dell'istruzione e della cultura,

considerando che l'approfondimento delle conoscenze delle lingue e delle culture italiana e russa nelle scuole dei due Paesi, contribuirà all'allargamento della collaborazione e della comprensione reciproca tra i popoli della Repubblica Italiana e della Federazione Russa,

esprimendo l'intenzione di estendere, anche a livello universitario, il presente quadro di collaborazione per lo sviluppo delle conoscenze delle lingue italiana e russa,

esprimendo, altresì, l'auspicio di estendere analogo quadro di collaborazione a tutte le Istituzioni ed Enti interessati,

condividendo insieme agli altri partner europei la convinzione del fatto che la conoscenza di almeno due lingue straniere in Europa è uno dei fattori chiave per l'istruzione, per il collocamento al lavoro e per lo sviluppo della personalità,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Le Parti favoriranno gli studi e l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura italiane presso le istituzioni di istruzione secondaria in Russia e della lingua, della letteratura e della cultura russe presso gli istituti di istruzione secondaria in Italia.

Articolo 2

Nell'ambito delle loro disponibilità le Parti favoriranno l'incremento della qualità dell'insegnamento della lingua italiana in Russia e della lingua russa in Italia e l'aumento del numero degli studenti di queste lingue, considerando anche le scelte dei genitori e degli studenti.

Per il raggiungimento di questi scopi le Parti effettueranno sulla base di reciprocità:

- gli scambi annuali di specialisti qualificati per tenere conferenze e lezioni pratiche sulla lingua e letteratura italiana negli istituti di istruzione secondaria russi e sulla lingua e letteratura russa negli istituti di istruzione secondaria italiani;

- la cooperazione nel campo delle metodologie dell'insegnamento della lingua italiana in Russia e della lingua russa in Italia;
- gli scambi di documentazione pedagogica, di libri scolastici, di informazioni bibliografiche e di altri materiali;
- gli scambi di esperienze e di informazioni nel campo delle moderne tecnologie di insegnamento delle lingue straniere;
- gli scambi di studenti che studiano rispettivamente la lingua italiana o la lingua russa, per il perfezionamento della loro preparazione;
- gli scambi di insegnanti di lingue e di letterature italiana e russa per l'aggiornamento professionale e per lo sviluppo delle ricerche scientifiche;
- la collaborazione per l'organizzazione di corsi linguistici estivi per i docenti delle lingue del Paese partner nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa.

Articolo 3

Le parti favoriranno l'attivazione e lo sviluppo dei legami di partnership diretti, inclusi gli scambi tra gli istituti scolastici secondari della Repubblica Italiana e della Federazione Russa dove si studiano le lingue, le letterature e le culture dei Paesi delle Parti.

Articolo 4

Le Parti nell'ambito delle loro possibilità favoriranno l'organizzazione e lo svolgimento di olimpiadi e di concorsi per la migliore conoscenza delle lingue, delle letterature e delle culture italiana e russa,

nonché gli incontri tra studenti delle lingue, letterature e culture italiana e russa.

Articolo 5

Le Parti definiranno le modalità di collaborazione per la redazione di adeguato materiale didattico per l'insegnamento delle lingue e letterature italiana e russa per i diversi livelli e indirizzi di insegnamento.

Articolo 6

Le Parti costituiranno un Gruppo di Lavoro congiunto il quale definirà, nell'ambito di protocolli concordati, le condizioni per la realizzazione di quanto indicato nei precedenti articoli del presente Accordo.

Articolo 7

Il presente Accordo non esclude altre forme di collaborazione ai fini dello sviluppo degli studi e dell'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura italiana in Russia e della lingua, della letteratura e della cultura russa in Italia, da concordare tra le Parti.

Articolo 8

Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con cui le Parti si saranno reciprocamente comunicato il completamento delle procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni.

Il presente Accordo resterà in vigore per cinque anni e potrà essere rinnovato tacitamente per identici periodi, salvo denuncia di una delle Parti da notificarsi per via diplomatica almeno sei mesi prima della sua scadenza. La denuncia, così notificata, produrrà i suoi effetti trascorsi sei mesi dalla relativa notifica.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il giorno 5 del mese di novembre 2003, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e russa, entrambi i testi facenti parimenti fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1601):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'ALEMA) il 29 maggio 2007.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede referente, il 26 giugno 2007, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 4-11 e 17 luglio 2007; 1° agosto 2007.

Esaminato in aula e approvato il 26 settembre 2007.

Camera dei deputati (atto n. 3080):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 ottobre 2007 con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione il 24 ottobre 2007 e il 19 febbraio 2008.

Esaminato in aula ed approvato il 19 febbraio 2008.

08G0078

LEGGE 18 marzo 2008, n. **66.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, fatto a New Delhi il 12 luglio 2004.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culurale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, fatto a New Delhi il 12 luglio 2004.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 337.245 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di euro 353.985 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 2008

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MARINI

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA INDIANA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Indiana, qui di seguito denominati le "Parti Contraenti",

RICONOSCENDO nella cooperazione culturale uno strumento idoneo al rafforzamento dei legami di amicizia tra i due Paesi,

DESIDEROSI di incrementare la reciproca conoscenza e comprensione attraverso lo sviluppo di rapporti culturali,

HANNO convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il presente Accordo ha lo scopo di sviluppare attività che favoriscano una migliore reciproca conoscenza, promuovere i rispettivi patrimoni culturali, rafforzare una cooperazione culturale tra i due Paesi con mutuo sostegno nel perseguire tali obiettivi.

Articolo 2

Le Parti Contraenti promuoveranno progetti multilaterali che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione Europea che si riferiscono ai campi della cultura.

Articolo 3

Le Parti Contraenti chiederanno alle organizzazioni internazionali di essere partecipi nel finanziamento e nella realizzazione di programmi o progetti derivanti dalle forme di cooperazione proposte nel presente Accordo e in altri accordi complementari che scaturiranno in seguito.

Articolo 4

Le Parti Contraenti favoriranno quelle iniziative che, in conformità con la normativa nazionale, sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte Contraente. A tale fine entrambe le Parti incrementeranno lo studio della lingua e della letteratura dell'altro Paese presso le

Università e le Istituzioni della scuola secondaria attraverso la maggiore diffusione di cattedre e lettorati.

Articolo 5

Le Parti Contraenti si impegnano ad aggiornare – anche attraverso uno scambio regolare di documenti e visite di esperti – la conoscenza dei loro rispettivi sistemi educativi e la loro evoluzione allo scopo di confrontare questi stessi e i loro programmi al fine di verificare la possibilità di pervenire alla stipula di accordi tra i due Governi sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio.

Articolo 6

Ciascuna Parte Contraente, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità, sosterrà le attività di istituzioni scolastiche, accademiche e culturali dell'altra Parte.
Dette istituzioni riceveranno tutta la necessaria assistenza per il loro funzionamento, nell'ambito delle leggi vigenti nel Paese in cui operano.

Articolo 7

Al fine di migliorare la conoscenza delle arti, della letteratura e della cultura in generale dell'altro Paese, le Parti Contraenti, nell'ambito della normativa vigente e sulla base della reciprocità, promuoveranno e sosterranno le attività afferenti a tale scopo.

Articolo 8

Le Parti Contraenti incoraggeranno contatti diretti e collaborazione tra università e istituzioni scolastiche, educative e specializzate mediante accordi inter-scolastici e inter-accademici, attraverso scambi di docenti, ricercatori ed esperti che parteciperanno a lezioni, visite di studio, conferenze, simposi e seminari.

Articolo 9

Le Parti Contraenti faciliteranno la collaborazione tra istituzioni governative nel campo delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative, al fine di partecipare a festival, spettacoli, mostre ed altri incontri organizzati nei rispettivi Paesi.

Le Parti Contraenti incoraggeranno altresì gli scambi di rappresentanti delle diverse aree della cultura, incluse le arti visive e dello spettacolo, allo scopo di condividere conoscenze ed esperienze.

Articolo 10

Le Parti Contraenti favoriranno scambi di artisti, di gruppi artistici, di attori, registi e compositori al fine di realizzare manifestazioni artistiche, nonché mostre d'arte e design o di altro genere, inclusa una mostra annuale di grande importanza.

Articolo 11

Le Parti Contraenti incoraggeranno la traduzione e la pubblicazione di testi letterari dell'altro Paese.

Articolo 12

Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione tra musei, istituzioni archeologiche e biblioteche dei rispettivi Paesi, in vista della protezione, conservazione e restauro dei beni culturali.

Articolo 13

Le Parti Contraenti promuoveranno, nell'ambito delle normative vigenti, la cooperazione nel campo archeologico attraverso scambi di informazioni, pubblicazioni e di esperienze, attraverso l'organizzazione di simposi e seminari, scambio di informazioni e competenze, di ricerche in comune, progetti di scavi, restauri ed iniziative volte alla valorizzazione e conservazione dei rispettivi beni archeologici e culturali.

Articolo 14

Le Parti Contraenti, secondo le proprie disponibilità e su base di reciprocità, assegneranno a cittadini dell'altra Parte borse di studio a favore di studenti e docenti per corsi universitari e progetti di ricerca presso università o istituzioni di istruzione superiore relativamente a materie di specifico interesse per entrambe le Parti Contraenti. Verranno accordate ai destinatari delle suddette borse di studio le condizioni più favorevoli previste dalla normativa vigente nel Paese ospitante.

Articolo 15

Le Parti Contraenti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore, in conformità alla normativa vigente nei rispettivi Paesi.

Articolo 16

Le Parti Contraenti effettueranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e dei giovani, mediante viaggi di studio, competizioni ed altre iniziative opportune. Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi organismi pubblici e privati che si interessano di problematiche giovanili, per sviluppare scambi di esperienze, nonché iniziative su tematiche di rilevanza internazionale.

Articolo 17

Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione tra le rispettive emittenti radiotelevisive.

Articolo 18

Al fine di rendere operativo questo Accordo e di verificarne lo stato di applicazione, le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Mista per la cooperazione culturale che dovrà approvare Programmi esecutivi pluriennali.
La Commissione Mista si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.

Articolo 19

Qualsiasi possibile divergenza derivante dall'esecuzione o dall'interpretazione del presente Accordo verrà risolta tra le Parti Contraenti per via negoziale.

Articolo 20

Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento con il consenso delle Parti Contraenti e le eventuali modifiche entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.

Articolo 21

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste. Il presente Accordo resterà in vigore fino a quando non sarà sostituito da un nuovo Accordo.

Il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente. La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso avviati durante il periodo in vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti non concordino diversamente.

Il presente Accordo è firmato in due originali, in Italiano, Inglese e Hindi, essendo tutti i testi ugualmente autentici.

IN FEDE di che i sottoscritti Rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a New Delhi il 12 luglio 2004

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Antonio Armellini
Ambasciatore

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA INDIANA

Neena Ranjan
Segretario Generale
Ministero della Cultura

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1681):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'ALEMA) il 2 luglio 2007.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 luglio 2007, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª 7ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 31 luglio, 18 settembre e 27 novembre 2007.

Esaminato in aula e approvato il 12 dicembre 2007.

Camera dei deputati (atto n. 3303):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 dicembre 2007 con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione il 19 febbraio 2008.

Esaminato in aula ed approvato il 19 febbraio 2008.

08G0079

LEGGE 18 marzo 2008, n. **67.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras, fatto a Tegucigalpa il 7 maggio 2004.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culurale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras, fatto a Tegucigalpa il 7 maggio 2004.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 335.275 per l'anno 2007, di euro 319.225 per l'anno 2008 e di euro 335.275 a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 2008

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MARINI

Prodi, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'Alema, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* Scotti

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'HONDURAS

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras, (qui di seguito denominati "le Parti"), desiderosi di rafforzare i legami di cooperazione e di amicizia tra i due Paesi, nonché di favorire il trasferimento di tecnologie, consapevoli che lo sviluppo delle relazioni culturali contribuirà ad una migliore reciproca comprensione e conoscenza in campo culturale, artistico e scientifico, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti contraenti, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti nel loro territorio, si adopereranno per promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi, così come la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte contraente.
Le due Parti incoraggeranno altresì quelle attività culturali che possano contribuire a migliorare la conoscenza dei valori tradizionali che formano parte integrante del retaggio culturale dei due Paesi.

ARTICOLO 2

Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive Istituzioni accademiche, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.
Le due Parti favoriranno l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte contraente nelle proprie Università ed in altri Istituti di istruzione superiori, nonché nelle istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di Cattedre e Lettorati.

ARTICOLO 3

Le Parti contraenti promuoveranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le Biblioteche e i Musei dei due Paesi, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, banche dati e di esperti.

ARTICOLO 4

Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.

ARTICOLO 5

Ciascuna delle due Parti favorirà sul proprio territorio, su base di reciprocità e di comune accordo, la creazione di Istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte, impegnandosi a garantire le migliori facilitazioni possibili per il funzionamento e l'attività di tali istituzioni.

ARTICOLO 6

Le Parti rafforzeranno altresì, la collaborazione nel campo dell'istruzione, favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici e metodologie didattiche.

ARTICOLO 7

Le Parti offriranno borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante programmi di esecuzione da stipulare in base al presente Accordo, in Università o in Istituti affini, così come in Istituzioni umanistiche, artistiche, scientifiche e tecnologiche.

ARTICOLO 8

Le due Parti di impegnano a scambiarsi ogni utile documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le Istituzioni di istruzione superiore e sulla struttura delle medesime al fine di verificare l'esistenza dei presupposti atta a determinare i principi ed i criteri di equa valutazione dei titoli di studio rilasciati dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli successivi.

ARTICOLO 9

Ciascuna delle due Parti si sforzerà di incrementare la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra Parte contraente.

ARTICOLO 10

Le Parti contraenti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, attraverso lo scambio di artisti e di mostre, la reciproca partecipazione a festival, rassegne e altre manifestazioni di rilievo

ARTICOLO 11

Le Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi, attraverso lo scambio di informazioni, materiale ed esperti

ARTICOLO 12

Le Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni competenti, al fine di impedire e reprimere, attraverso l'adozione di idonee misure, l'importazione, l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore.

ARTICOLO 13

Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

ARTICOLO 14

Le Parti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

ARTICOLO 15

Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, dei due Paesi nei settori di comune interesse, ed in particolare in quello della salvaguardia dell'ambiente, della sanità ed altri. Detta cooperazione sarà realizzata mediante:

a - scambio di studiosi, di ricercatori, di specialisti e di esperti;
b - organizzazione di seminari, conferenze scientifiche e tecnologiche;
c - ricerche comuni su progetti interessanti le due parti;
d - scambi di documentazione scientifica e tecnica;
e - partecipazione congiunta a programmi quadro dell'Unione Europea per le ricerche scientifiche, lo sviluppo tecnologico e le innovazioni in altri programmi europei per la collaborazione scientifica e tecnica

Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, le Parti promuoveranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese tra Università, Enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

ARTICOLO 16

Le Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini, nonché nella valorizzazione, conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale, e faciliteranno nel proprio territorio le attività delle missioni di studiosi di questi settori dell'altra Parte.

ARTICOLO 17

Ciascuna delle Parti si impegna a facilitare nel proprio territorio, nell'osservanza delle rispettive legislazioni vigenti, l'ingresso, la permanenza e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte che siano previsti nell'ambito delle attività indicate nel presente Accordo.

ARTICOLO 18

Le due Parti contraenti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito prevarranno le disposizioni di Accordi internazionali firmati da entrambi le Parti.
Qualora necessario entrambi le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale.
Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti di proprietà intellettuale derivate dall'attività cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze Parti senza il previo consenso scritto di entrambi le parti ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di Proprietà intellettuale.
Le due Parti contraenti favoriranno il trasferimento di tecnologie tra gli Enti Statali e Pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da Accordi specifici.

ARTICOLO 19

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti contraenti decidono di istituire una Commissione Mista, che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi al fine di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale e di redigere programmi esecutivi pluriennali.

ARTICOLO 20

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.
Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte. Tale denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'accordo salvo che entrambi le Parti decidano diversamente.
Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tegucigalpa il 7 maggio 2006 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
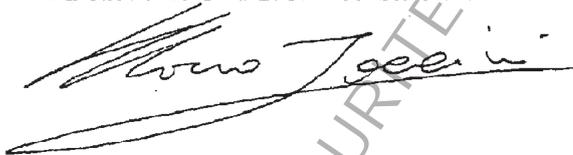
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'HONDURAS
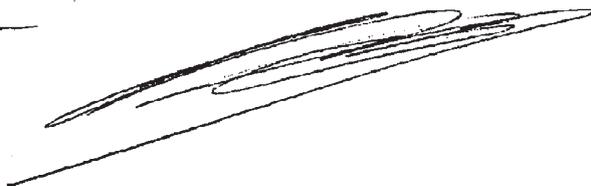
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1587):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'ALEMA) il 22 maggio 2007.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 luglio 2007, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª 7ª, 10ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 19 luglio 2007 e il 19 e 26 settembre 2007.

Esaminato in aula il 27 novembre 2007 e approvato il 12 dicembre 2007.

Camera dei deputati (atto n. 3299):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 dicembre 2007 con pareri delle commissioni I, V, VII, VIII, X e XII.

Esaminato dalla III commissione il 19 febbraio 2008.

Esaminato in aula ed approvato il 19 febbraio 2008.

08G0080

LEGGE 18 marzo 2008, n. **68.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 16 ottobre 2006.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 16 ottobre 2006.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 13.650 da sostenere ogni quattro anni a decorre dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 2008

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MARINI

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI

ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

PREAMBOLO

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA, di seguito denominati le "Parti";

CONSAPEVOLI della continua evoluzione dei loro rapporti culturali bilaterali ed in considerazione degli accordi esistenti tra le Parti;

CONSIDERATO che l'industria cinematografica dei loro rispettivi Paesi potrà trarre beneficio dalla coproduzione di film che per qualità tecnica e per valore artistico o spettacolare siano in grado di contribuire al prestigio e all'espansione economica delle industrie di produzione e distribuzione cinematografica, televisiva, video e dei nuovi media in Italia e in Argentina;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

- per "coproduzione cinematografica" s'intende un progetto di film, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i documentari, realizzato da un coproduttore italiano e un coproduttore Argentino, su qualsiasi supporto, per l'utilizzazione prioritaria nelle sale cinematografiche e poi in televisione, su videocassetta, su videodisco, CD - ROM, o attraverso

qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione cinematografica saranno incluse nel presente Accordo;

- per "coproduttore Italiano" s'intende una o più imprese di produzione cinematografiche, così come definite dalla normativa in vigore in Italia;
- per "coproduttore Argentino" s'intende una o più imprese di produzione cinematografiche, così come definite dalla normativa in vigore in Argentina;
- le "autorità competenti", responsabili dell'applicazione dell'Accordo, sono:
  - per la Repubblica Italiana: il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per il Cinema;
  - per la Repubblica Argentina: l'Istituto Nazionale del Cinema e Arti Audiovisive (INCAA).

ARTICOLO 2

Film Nazionali

(1) Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo dovranno essere considerate come film nazionali da entrambe le Parti. Esse dovranno beneficiare di pieno diritto dei vantaggi che risultano dalle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate da ciascuna delle Parti per i propri film nazionali. Solo il coproduttore Italiano avrà titolo a godere dei benefici concessi ai film nazionali in Italia e solo il coproduttore Argentino avrà titolo a godere dei benefici concessi ai film nazionali in Argentina.

(2) La realizzazione di film in coproduzione tra le Parti deve ottenere l'approvazione delle Autorità competenti, dopo la consultazione tra le stesse Autorità competenti di entrambe le Parti.

ARTICOLO 3

Coproduzione

(1) Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una buona organizzazione tecnica e di una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale che permetta loro di condurre a buon fine la produzione.

(2) L'approvazione non sarà concessa ad un progetto laddove i coproduttori fossero legati da gestione o controllo comuni, salvo che nella misura in cui tali legami siano inerenti alla realizzazione del film stesso da coprodurre.

ARTICOLO 4

Riprese

(1) I film in coproduzione saranno realizzati, lavorati e doppiati o sottotitolati, fino alla creazione della prima copia di uscita, nei paesi coproduttori partecipanti, in accordo con quanto stabilito dall'articolo 7. Le riprese, in esterni o in interni dal vero, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto del film lo rendano necessario.

(2) Gli autori, i soggettisti, i registi, gli interpreti e il restante personale artistico e tecnico, nonché le maestranze che partecipano alla realizzazione del film, devono essere cittadini della Repubblica Italiana o della Repubblica Argentina, o cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica Italiana o nella Repubblica Argentina secondo il diritto Comunitario e le disposizioni nazionali vigenti nei due Paesi.

(3) Per esigenze del film, la partecipazione di personale tecnico e artistico, che non è nelle condizioni previste dal comma 2, può essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le Autorità competenti delle Parti.

(4) Il personale tecnico e artistico straniero, che risiede e/o lavora abitualmente nella Repubblica Italiana o nella Repubblica Argentina, può, eccezionalmente, partecipare alla realizzazione della coproduzione come se fosse soggiornante di lungo periodo di uno o dell'altro di detti Paesi.

ARTICOLO 5
Apporti dei produttori

(1) La proporzione degli apporti rispettivi dei coproduttori dei due Paesi può variare per ogni film dal dieci (10) al novanta (90) per cento. L'apporto dei coproduttori deve comportare in linea di massima una partecipazione tecnica ed artistica effettiva, proporzionale alla partecipazione finanziaria.
(2) Sono ammissibili le coproduzioni finanziarie nelle stesse percentuali del comma (1).
(3) Nel caso in cui il coproduttore Italiano o il coproduttore Argentino sia costituito da più imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non può mai essere inferiore al cinque (5) per cento del costo totale del film.

ARTICOLO 6
Produzioni multilaterali

(1) Le Parti considerano con favore la realizzazione di coproduzioni di qualità internazionale tra l'Italia, l'Argentina ed uno o più Paesi con cui l'Italia e/o l'Argentina sono legati rispettivamente da un Accordo di coproduzione ufficiale.
(2) Le condizioni di ammissione di tali film devono formare oggetto di approvazione congiunta, caso per caso, da entrambe le Parti nell'ambito delle rispettive legislazioni nazionali. Nessuna partecipazione minoritaria in questi film può essere inferiore al dieci (10) per cento del costo.

(3) Nel caso in cui il coproduttore Italiano o il coproduttore Argentino o il coproduttore del paese o dei paesi terzi sia costituito da più imprese di produzione, il contributo finanziario di ogni singola impresa non può mai essere inferiore al cinque (5) per cento del costo totale del film.

ARTICOLO 7

Negativi dei film e lingue

(1) Ciascun film di coproduzione deve comportare, oltre al negativo originale, un interpositivo.

(2) Ciascun produttore è proprietario, pro quota, del negativo originale che sarà depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio di uno dei due paesi scelto di comune accordo dai coproduttori. Lo sviluppo del negativo si effettuerà nei laboratori di uno dei due Paesi.

(3) Ciascun film di coproduzione deve comportare due versioni, rispettivamente in italiano e in spagnolo. La versione italiana dovrà essere realizzata in Italia mentre quella spagnola dovrà essere realizzata in Argentina.

ARTICOLO 8

Importazione temporanea

Le Parti faciliteranno l'importazione temporanea e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica necessaria alla produzione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo, nel rispetto della legislazione vigente nei loro Paesi. Ciascuna delle Parti, in conformità alla legislazione nazionale e, per quanto riguarda l'Italia, alla legislazione comunitaria vigente, permetterà al personale tecnico ed artistico dell'altra Parte di

entrare e di risiedere nel proprio territorio senza alcuna restrizione, al fine di partecipare alla realizzazione di tali film.

ARTICOLO 9

Saldo degli apporti

(1) Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di centoventi (120) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione nella lingua del Paese minoritario.

(2) L'inosservanza di questa norma comporterà la perdita dei benefici della coproduzione.

ARTICOLO 10

Ripartizione dei mercati

(1) Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati devono essere approvate dalle Autorità competenti delle Parti.

(2) Questa ripartizione deve, con l'eccezione dei mercati d'Italia e dell'Argentina, corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi dei coproduttori alla produzione di ciascun film.

(3) Eccezioni al comma (2) sono possibili solo previa approvazione delle Autorità competenti.

(4) Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il "pool" dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno compresi nel "pool" solo dopo la copertura degli investimenti nazionali.

(5) I premi e i benefici finanziari previsti dall'articolo 2 del presente Accordo non saranno inclusi nel "pool".

(6) I trasferimenti valutari risultanti dall'applicazione del presente Accordo saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia nei due Paesi.

ARTICOLO 11

Contratti tra i coproduttori

I contratti tra coproduttori devono precisare chiaramente gli obblighi finanziari di ciascuno in merito alla ripartizione percentuale degli oneri relativi allo sviluppo, all'elaborazione, ai costi di produzione e post-produzione fino alla realizzazione della copia campione.

ARTICOLO 12

Approvazione delle coproduzioni

L'approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle Autorità competenti di entrambe le Parti non impegna le Autorità stesse alla concessione del benestare di proiezione in pubblico del film così realizzato.

ARTICOLO 13

Esportazione dei film

Nel caso in cui un film di coproduzione venga esportato verso un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film sarà normalmente imputato al contingente della Parte che ha le migliori possibilità di sfruttamento.

ARTICOLO 14
Identificazione dei film di coproduzione

(1) I film di coproduzione devono essere presentati con la dicitura "coproduzione Italo-Argentina" o "coproduzione Argentino-Italiana".
(2) Questa dicitura deve figurare in un cartello separato nei titoli di testa, nella pubblicità commerciale, nella presentazione dei film alle manifestazioni artistiche e culturali e nei festival internazionali.

ARTICOLO 15
Presentazione nei festival internazionali

(1) I film di coproduzione sono, di massima, presentati ai Festival internazionali dalla Parte del coproduttore maggioritario.
(2) Per i film a partecipazione eguale, essi sono presentati dalla Parte di cui il regista ha la nazionalità.

ARTICOLO 16
Norme di procedura e istanza per la qualificazione

(1) Le Autorità competenti di entrambe le Parti fissano di comune accordo le norme di procedura della coproduzione, tenendo conto delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'industria cinematografica nella Repubblica Italiana e delle leggi vigenti in materia nella Repubblica Argentina.
(2) L'istanza per l'ammissione del film ai benefici della coproduzione deve essere presentata, di massima, almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle riprese o delle lavorazioni principali per i film d'animazione, in accordo con le Norme di Procedura allegate al presente Accordo. In ogni caso la presentazione dell'istanza di ammissione del film ai benefici della

coproduzione deve essere presentata almeno un giorno prima dell'inizio delle riprese; in caso contrario il film non potrà essere riconosciuto quale coproduzione ai sensi del presente Accordo.

(3) In linea di massima, le Autorità competenti delle due Parti si notificheranno le loro decisioni in merito a ciascun progetto di coproduzione entro il più breve termine possibile, ma non necessariamente entro il citato periodo di trenta giorni. Il paese del coproduttore minoritario aspetterà la comunicazione da parte del paese del coproduttore maggioritario.

ARTICOLO 17
Commissione Mista

(1) Nel periodo di validità del presente Accordo una Commissione Mista, composta da funzionari di entrambe le Parti ed esperti, inclusi registi e produttori di entrambi i Paesi, si riunirà una volta ogni due anni, alternativamente in ciascun Paese. Nonostante ciò, potrà essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una o di entrambe le Autorità competenti, specialmente nel caso di importanti modifiche legislative o della regolamentazione applicabile ai film, alla televisione ed alle industrie audiovisive in un Paese o nell'altro, o nel caso che l'Accordo incontri difficoltà particolarmente gravi nella sua applicazione.

(2) La Commissione esaminerà se l'equilibrio complessivo delle coproduzioni, consistente nel numero delle stesse, nella loro percentuale nonché nell'ammontare totale degli investimenti e delle partecipazioni artistiche e tecniche, è stato rispettato.In caso contrario, determinerà le misure ritenute necessarie per stabilire tale equilibrio.

(3) La Commissione Mista sottoporrà alle Autorità competenti delle due Parti, per approvazione, le modifiche ritenute necessarie per superare le difficoltà sorte nell'applicazione dell'Accordo e per migliorare lo stesso, nell'interesse delle Parti.

ARTICOLO 18
Restrizioni all'importazione

Nessuna restrizione sarà attuata per l'importazione, la distribuzione e la programmazione di produzioni cinematografiche e video italiane nella Repubblica Argentina o produzioni cinematografiche e video Argentine nella Repubblica Italiana, al di fuori di quelle previste dalle leggi e dai regolamenti esistenti in ciascuno dei due Paesi, inclusi, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione Europea.

ARTICOLO 19
Entrata in vigore

(1) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo e resterà in vigore per un periodo di cinque anni.

(2) Esso sarà tacitamente rinnovato per un uguale periodo, salvo denuncia di una delle due Parti, da notificarsi per iscritto almeno sei mesi prima della sua scadenza.

(3) Le coproduzioni approvate dalle competenti Autorità e che siano in stato di avanzamento al momento della denuncia dell'Accordo da una delle due Parti, continueranno a beneficiare pienamente, fino alla fine, dei vantaggi dell'Accordo. Alla scadenza dell'Accordo, i suoi termini continueranno ad applicarsi alla ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate.

(4) Il Presente Accordo annulla e sostituisce il precedente Accordo di Coproduzione Cinematografica stipulato tra il Governo della Repubblica

Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina il 9 dicembre1987 ed entrato in vigore il 19 luglio1990.

ARTICOLO 20
Modifiche

Il presente Accordo potrà essere modificato, in accordo con quanto previsto dall'articolo 17, con il reciproco consenso di entrambe le Parti tramite scambio di note, attraverso il canale diplomatico.

ARTICOLO 21
Risoluzione delle controversie

Le controversie che dovessero sorgere tra le Parti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, verranno risolte amichevolmente attraverso consultazioni negoziali tra loro.

FATTO a Roma, il 16 ottobre 2006, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, spagnola ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo redatto in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
il Ministro per i Beni e le Attività Culturali
On. Francesco Rutelli

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA
el Secrétario de Cultura de la Presidencia de la Nación
Dr. José Nun
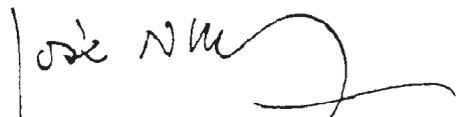
ALLEGATO

NORME DI PROCEDURA

Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione cinematografica devono essere depositate, di massima, nello stesso momento presso le due Amministrazioni competenti, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese del film.

Le istanze per l'ammissione devono comprendere la seguente documentazione, redatta in lingua italiana per la Repubblica Italiana e in lingua Spagnola per la Repubblica Argentina:

I. la sceneggiatura del film;

II. un documento comprovante che la proprietà dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico è stata legalmente acquistata, o in mancanza, una opzione valida;

III. il contratto di coproduzione concluso con riserva di approvazione da parte delle Amministrazioni competenti dei due Paesi.

Il contratto di coproduzione deve precisare:

1. il titolo del film, almeno provvisorio;
2. il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;
3. il nome del regista (una clausola di salvaguardia è ammessa per il suo cambiamento, in caso di necessità);
4. l'ammontare del costo del film;
5. l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori;
6. la ripartizione dei proventi e dei mercati;

7. l'impegno dei produttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo del film in proporzione ai rispettivi apporti. La partecipazione alle eccedenze di spese da parte del coproduttore minoritario può limitarsi al 30% del costo del film;
8. una clausola del contratto deve prevedere che l'ammissione ai benefici dell'Accordo non impegna le Autorità competenti al rilascio del benestare di proiezione in pubblico. Un'altra clausola deve, di conseguenza, precisare le condizioni del regolamento finanziario tra i coproduttori:
   a) nel caso in cui le Autorità competenti dell'uno o dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo avere esaminato l'incartamento completo;
   b) nel caso in cui le Autorità competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico del film nell'uno o nell'altro dei due Paesi, o in Paesi terzi;
   c) nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non siano stati effettuati secondo le esigenze previste dall'articolo 10 dell'Accordo.
9. una clausola che stabilisca le misure da prendere se uno dei coproduttori risulti parzialmente inadempiente;
10. una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione per tutti i rischi di produzione;
11. il periodo previsto per l'inizio delle riprese del film.

IV. il piano di finanziamento del film;

V. l'elenco degli elementi tecnici ed artistici e, per il personale, l'indicazione della loro nazionalità e dei ruoli attribuiti agli attori;

VI. il piano di lavorazione.

Le competenti Autorità dei due Paesi possono inoltre richiedere tutti i documenti e tutte le precisazioni complementari ritenute necessarie.

La sceneggiatura finale del film (comprensiva del dialogo) deve essere sottoposta alle Autorità competenti in linea di massima, prima dell'inizio delle riprese.

Modifiche contrattuali, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, possono essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato, e dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi prima di terminare il film.

La sostituzione di un coproduttore non può essere ammessa che in casi eccezionali per motivi riconosciuti validi dalle Autorità competenti.

Le Autorità competenti dovranno reciprocamente informarsi della loro decisione, allegando una copia dell'incartamento.

AGREEMENT ON FILM CO-PRODUCTIONS BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC

PREAMBLE

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC, hereinafter referred to as the "Parties";

ACKNOWLEDGING the ongoing development in their bilateral cultural relations and also cognizant of the existing agreements between the Parties;

CONSIDERING that the film industries of their respective countries could benefit from co-productions that, by their technical quality and artistic and entertainment value, would enhance the reputation and contribute to the economic expansion of the film, television, video and new media production and distribution industries of Italy and Argentina;

HEREBY AGREE AS FOLLOWS:

ARTICLE 1
Definitions

For the purpose of this Agreement:

- a "co-production film" means a project irrespective of length, including animation and documentary productions carried out by an Italian coproducer and a Argentinian coproducer, produced in any format, for exploitation primarily in theatres and then on television, videocassette, videodisc, CD-ROM or by any other form of distribution.

New forms of cinematographic production and distribution will be included in this Agreement;

- "italian coproducer" means one or more cinematographic production companies, as provided by the laws in force in Italy;
- "Argentinian coproducer" means one or more cinematographic production companies, as provided by the laws in force in Argentina;
- the "competent Authorities", responsible for the implementation of this agreement, means:
  - in relation to the Italian Republic: the Ministry of the Properties and the Cultural Activities, Directorate-General of Cinema
  - in relation to the Republic of Argentina: the National Institute of Cinema and Audiovisual Arts (INCAA)

ARTICLE 2

National Film

(1) Every co-production produced under this Agreement shall be considered as a national film by both Parties. Such films shall by right be entitled to the benefits resulting from the provisions in force or from those which may be decreed by each Party for its national films. Only the italian coproducer shall be entitled to the benefits accorded to national films in Italy and only the Argentinian coproducer shall be entitled to the benefits accorded to national films in Argentina.

(2) Films to be co-produced by the Parties must be approved by the competent Authorities after consultation between the same competent Authorities of both Parties.

ARTICLE 3
Co-production

(1) In order to qualify for the benefits of co-production, the co-producers shall provide evidence that they have good technical organization, recognized professional standing and qualifications to bring the production to a successful conclusion.

(2) Approval shall not be given to a project where the co-producers are linked by common management or control, save to the extent that such links are inherent in the making of the co-production film itself.

ARTICLE 4
Filming

(1) Coproduction films shall be made, processed and dubbed or subtitled, up to creation of the first release print, in the countries of the participating co-producers, in accordance with the article 7. If the scenario or the subject of the film so requires, location shooting, exterior or real life interior, in a country not participating in the co-production may be authorized.

(2) The authors, scriptwriters, directors, actors and professionals of co-productions, as well as technicians participating in the production, must be nationals of the Italian Republic or the Argentine Republic, or nationals of member States of the European Union or long term residents of the Italian Republic or of the Argentine Republic according to the Community and national law in force in the two countries.

(3) Should the film so require, the participation of professionals who are not in the conditions provided by paragraph 2 may be permitted, but only in exceptional circumstances, and subject to agreement between the competent authorities of both Parties.

(4) Foreign professionals who are resident and/or normally employed in the Italian Republic or in the Argentine Republic may, in exceptional circumstances, take part in co-production as long term residents of one or the other of the said countries.

ARTICLE 5

Contributions of the Producers

(1) The respective contributions of the producers of the two countries may vary from ten (10) to ninety (90) per cent for each film. The co-producers shall be required to make in principle an effective technical and creative contribution, proportional to financial investment.

(2) Financial coproducers are allowable in the same percentage provided by paragraph (1).

(3) In the case the italian co-producer or the Argentinian co-producer is composed of more production companies, the financial contribution of each company shall not be less than five (5) per cent of the total budget of the film.

ARTICLE 6

Multilateral Productions

(1) The Parties shall look favorably upon co-productions meeting international standards by Italy, Argentina and one or more countries to which Italy and or Argentina is bound by an official co-production agreement.

(2) The conditions of acceptance for such films shall be jointly approved in each case by both Parties subject to respective domestic laws. No minority contribution to such film shall be less than ten (10) per cent of the budget.

(3) In the case the italian co-producer or the Argentinian co-producer or the co-producer of a third country or countries is composed of more production companies, the financial contribution of each company shall not be less than five (5) per cent of the total budget of the film.

ARTICLE 7
Film Negatives and Languages

(1) For each coproducer film, it shall be an original negative and an interpositive print.

(2) Each co-producer is owner on a pro-quota basis of the original negative; this negative will be deposited, on joined name, in a laboratory of one of the two countries, chosen by mutual consent by the co-producers. The development of the negative will be made in the laboratories of one of the two countries.

(3) Two versions shall be made of any co-produced film and such versions shall be respectively in Italian and in Spanish. The italian version shall be made in Italy while the Spanish version shall be made in Argentina.

ARTICLE 8
Temporary entry

The Parties shall facilitate the temporary entry into and the re-export of any film equipment necessary for the production of films under this Agreement, subject to the domestic law in force in their countries. Each Party, in conformity with the domestic law and, as for as Italy, with the Community law in force, shall permit the creative and technical staff of the other Party to enter and reside in its territory, without any restriction, for the purpose of participating in the production of these films.

ARTICLE 9

Payment of Contribution

(1) The minority co-producer shall pay any balance outstanding on his contribution to the majority co-producer within one hundred twenty (120) days following delivery of all the materials required for the production of the version of the film in the language of the minority country.

(2) Failure to meet this requirement shall result in the loss of the benefits of the co-production.

ARTICLE 10

Sharing of Markets

(1) Contract clauses providing for the sharing of markets and receipts between co-producers shall be approved by the competent Authorities of the Parties.

(2) Such distribution shall, with the exception of the markets of Italy and Argentina, be based on the percentage of the respective contributions of the co-producers to the production of each film.

(3) Exceptions to paragraph (2) are allowable with the approval by the competent Authorities.

(4) Where a co-production contract provides for the "pool" of markets, the receipts from each national market shall be paid into the pool only after the national investments have been received.

(5) Premiums and financial benefits provided for in Article 2 of the Agreement shall not be pooled.

(6) The transfers of funds resulting from the application of this Agreement shall be made in accordance with the domestic law in force in this field in both countries.

ARTICLE 11
Contracts between Co-producers

Contracts between co-producers shall clearly stipulate the financial liabilities in respect of the percentage appointment of expenditures about development, elaboration, production and post-production costs up to the creation of the answer print.

ARTICLE 12
Approval of co-productions

Approval of a proposal for the co-production of a film by the competent Authorities of both Parties is in no way binding upon them in respect of the granting of permission to show the film thus produced.

ARTICLE 13
Exporting of film

If a co-produced film is exported to a country that has quota regulations, it shall normally be included in the quota of the Party that has the best opportunity of arranging for its exhibition.

ARTICLE 14

Identification of Co-production films

(1) All co-produced films shall be identified as Italian-Argentinan or Argentinan-Italian co-productions.

(2) Such identification shall appear in a separate credit title, in all commercial advertising, whenever co-produced films are shown at artistic or cultural events and at international festivals.

ARTICLE 15

Entry in International Festivals

(1) Co-produced films shall normally be entered in international festivals by the Party of the majority co-producer.

(2) Films produced on the basis of equal contributions shall be entered by the Party of which the director is a national.

ARTICLE 16

Rules of Procedure and Application for Qualification

(1) The competent Authorities of both Parties shall jointly establish the rules of procedure for co-productions, taking into account the domestic laws regulating the film industry in the Italian Republic and the domestic laws in force in matter in the Argentine Republic.

(2) Applications for qualification of a film for co-production benefits shall be filed, as a rule, at least thirty (30) days before the beginning of shooting or key animation, in accordance with the Rules of Procedure which are attached to this Agreement. In any case the application for qualification of a film for co-production benefits shall be filed at least one day before the

beginning of shooting; otherwise the film shall not be recognized as coproduction under the terms of the present Agreement.

(3) In principle, the competent Authorities of the Parties shall notify each other of their decisions regarding any such applications for co-production as soon as possible, but not necessarily within the aforementioned limit of thirty days. The country of the minority co-producer shall wait for the communication by the country of the majority co-producer.

ARTICLE 17

Mixed Commission

(1) During the term of this Agreement a Mixed Commission, consisting of officials of both Parties and experts including directors and producers of both countries, shall meet every two years alternately, in the two countries. However, it may be convened for extraordinary sessions at the request of one or both competent Authorities, particularly in the case of major amendments to the domestic laws governing the film, television and video industries in, or where the application of this Agreement presents serious difficulties.

(2) The Commission shall determine whether the overall balance of the coproductions has been achieved, considering the number of co-productions, the percentage, the total amount of the investments and of the artistic and technical contributions. If not, the Commission shall determine the measures deemed necessary to establish such a balance.

(3) The Mixed Commission shall submit to the competent Authorities of the two Parties, for approval, the necessary amendments in order to resolve any difficulties arising from the application of this agreement as well as to improve it, in the best interests of the Parties.

ARTICLE 18

Import Restrictions

No restrictions shall be placed on the import, distribution and exhibition of Italian film and video productions in the Argentine Republic or that of Argentinian film and video productions in the Italian Republic other than those contained in the domestic law in force in each of the two countries, including, in the case of the Italian Republic, the obligations deriving from the norms of the European Union.

ARTICLE 19

Entry into Force

(1) This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the second of two notifications with which each of the Parties shall notify the other of the completion of any domestic procedure for giving effect to this Agreement and shall be valid for a period of five years.

(2) It may be renewed for like periods by tacit agreement failing notice of termination in writing given by one of the contracting Parties at least six months prior to its expiry.

(3) Co-productions which have been approved by the competent Authorities and which are in progress at the time of notice of termination of this Agreement by either Party, shall continue to benefit fully until completion from the provisions of this Agreement. After expiry or termination of this Agreement, its terms shall continue to apply to the division of revenues from completed co-productions.

(4) This Agreement annuls and replaces the previous Agreement on Film Coproduction between the Government of the Italian Republic and the

Government of the Argentine Republic signed on December 9, 1987 and entered into force on July 19, 1990.

ARTICLE 20
Amendments

This Agreement may be amended, in accordance with the article 17, by mutual consent of the Parties through an exchange of notes, through the diplomatic channel.

ARTICLE 21
Dispute Resolution

Any dispute between the Parties arising out of the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultation on negotiation between them.

DONE at Rome on 16 October 2006 in two originals each in the Italian, Spanish and English languages, all the texts bearing equally witness. In case of divergent interpretations, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
il Ministro per i Beni e le Attività Culturali
On. Francesco Rutelli

FOR THE GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC
el Secrétario de Cultura de la Presidencia de la Nación
Dr. José Nun

ANNEX

RULES OF PROCEDURE

Applications for qualification of a film for co-production benefits must be filed, in principle simultaneously, to the competent administrations no less than thirty days prior to the commencement of shooting of the film.

Applications must be accompanied by the following documents in the Italian language for the Italian Republic and in the Spanish language for the Argentine Republic:

I. the scenario;
II. a document providing proof that the copyright of the film adaptation has been legally acquired or failing this a valid option;
III. the co-production contract, subject to the approval of the competent administrations of the two countries.

The co-production contract must specify:

1. the title of the film, also if provisional;
2. the name of the writer or of the person responsible for adapting the subject if it is drawn from a literary source;
3. the name of the director (a safety clause is permitted for his replacement, if necessary);
4. the amount of the budget of the film;
5. the amount of the financial contributions of the co-producers;
6. the sharing of the receipts and markets;
7. the undertaking between the co-producers concerning their participation in any costs which exceed the budget or in the benefits from any savings in the production cost, proportionate to their

respective participation. The participation in over-expenditure by the minority co-producer may be limited to 30% of the budget of the film;

8. a clause in the contract must provide that the admission of the film to the benefits of the agreement does not bind the competent Authorities to permit the public exhibition of the film. Under the circumstances, therefore, there must be a clause setting out the conditions of a financial settlement between the co-producers:
   a) if the competent Authorities of either country refuse the application following examination of the complete file;
   b) if the competent Authorities do not permit exhibition of the film in either country or in third countries;
   c) if the financial contributions have not been made according to the terms of Article 10 of the Agreement.
9. a clause aiming at establishing measures to be implemented if one of the co-producers does not entirely fulfill his commitments;
10. a clause which requires the majority of co-producer to take out an insurance policy covering all production risks;
11. the approximate starting date of shooting;

IV. the plan for financing the film;

V. the list of the technical and artistic components, and, for the personnel, stating their nationalities, including the roles to be played by the performers;

VI. the production schedule.

The competent Authorities of the two countries shall be éntitled to demand any further documents and all other additional information deemed necessary.

In principle, the final shooting script (including the dialogue) should be submitted to the competent Authorities prior to the commencement of shooting.

Amendments, including the replacement of a co-producer, may be made in the original contract but they must be submitted for approval by the competent Authorities of both countries before the film is finished.

The replacement of a co-producer may be allowed only in exceptional cases and for reasons declared valid by the competent Authorities.

The competent Authorities will keep each other informed of their decisions, enclosing one copy of the file.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1630):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'Alema) il 13 giugno 2007.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 luglio 2007, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª 7ª, 10ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 2 ottobre 2007 e 21 novembre 2007.

Esaminato in aula il 27 novembre 2007 e approvato il 12 dicembre 2007 e 21 novembre 2007.

Camera dei deputati (atto n. 3301):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 dicembre 2007 con pareri delle commissioni I, V, XII e X.

Esaminato dalla III commissione il 19 febbraio 2008.

Esaminato in aula ed approvato il 19 febbraio 2008.

08G0081

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

Alfonso Andriani, *redattore*
Delia Chiara, *vice redattore*

(G802013/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.